

ORIGINALE

N° 3908/16 R. G. Notizie di reato

N° 1679/19 R. G. Dibattimento



TRIBUNALE DI BOLOGNA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. E. Montecchiugone
all'udienza dibattimentale del 10/6/19
Con l'intervento del P.M. Dott. B. Calabrese
e _____

con l'assistenza del IL CANCELLIERE
Luciano Tarsia
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo

la seguente
SENTENZA

Nei confronti di:

[REDACTED]

fosse:
di procolo An. F. Bertoni
pro Mosconi

eletto da:
Carlo Pavesi Emilia (MO)
in limitis S/A

Sentenza N. <u>3056/19</u> del <u>10/6/19</u>
APPELLO N°: _____ Reg. Impugnazioni
RICORSO CASSAZIONE N°: _____ Reg. Impugnazioni
ARRESTATO il: _____
SCARCERATO il: _____
SENTENZA DEPOSITATA IN CANCELLERIA il: <u>26 SET. 2019</u>
DATA IRREVOCABILITA' _____
ESTRATTO ESECUTIVO P.M. _____
Reg. Rec. Crediti Art.: _____
Scheda al Casellario Giudiziale il: _____

IMPUTATO

per il reato p. e p. dall'art. 186 co. 1 e 2 lett. C) e 2 bis D.L.vo 30.4.1992 n. 285, come modificato dall'art. 4 Legge 92/2008 perché guidava il veicolo di sua proprietà

in stato di ebbrezza alcolica accertata per mezzo di prelievo ematico risultando un tasso alcolemico superiore a gr. 1,5 per litro e precisamente un tasso pari a 2,06 g/l.

Con l'aggravane di aver provocato un incidente stradale.

Accertato in Anzola Emilia (BO) il 27.2.2016

In esito all'odierna udienza, sentiti:

il P.M. che ha concluso

come in atti

- Il difensore dell'imputato

Avv. *Distasi*

Che ha concluso

come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto regolarmente notificato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, veniva disposto il giudizio a carico della su nominato imputato, identificato come in atti, affinché rispondesse del reato in epigrafe riportato.

Non rappresentandosi impedimenti, si dichiarava l'assenza ex art. 420 ter c.p. dell'imputato, mai comparso in giudizio.

Non emergendo questioni preliminari, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento pronunciandosi sulle richieste istruttorie formulate dalle parti: esame dei testi indicati in lista e produzione documentale da svolgere nel prosieguo istruttorio.

Ritenute le richieste non contrastanti con divieti di legge, nonché pertinenti e rilevanti, il Giudice le ammetteva così come formulate dalle parti.

Esaurita l'istruttoria, il Giudice dichiarava chiuso il dibattimento ed invitava le parti a rassegnare le proprie conclusioni, articolate come in epigrafe riportato; svolta la discussione, in seguito alla camera di consiglio si dava lettura del dispositivo con riserva di deposito di motivi nel termine di cui all'art. 544 co. 3 c.p.p. .

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, l'imputato deve essere mandato assolto per insussistenza del fatto.

La fattispecie concreta, come emersa a seguito del materiale istruttorio raccolto, è la seguente.

In data 27/02/2016, mentre era alla guida dell'autoveicolo [REDACTED] targato [REDACTED], l'odierno imputato rimaneva coinvolto insieme ad altri veicoli in un sinistro stradale, occorso in località Anzola Emilia, in conseguenza del quale veniva trasportato presso l'Ospedale Maggiore di Bologna per le cure del caso.

Qui su richiesta dei Carabinieri (cfr. documento in atti acquisito con il consenso delle parti) intervenuti successivamente sul luogo dell'incidente per svolgere i relativi rilievi, veniva svolto sull'imputato un prelievo ematico al fine di verificare se lo stesso avesse fatto uso di bevande alcoliche e/o sostanze stupefacenti.

L'accertamento dava esito positivo risultando un tasso alcolemico pari a 2,06 g/l (cfr. verbale di indagini chimico-tossicologiche in atti acquisito con il consenso delle parti).

Senonché la pubblica accusa non è stata in grado di chiarire se l'imputato avesse prestato il preventivo consenso al prelievo.

Tale circostanza rende inutilizzabili ex art.191 cpc gli esiti dell'accertamento ematico in quanto, secondo costante giurisprudenza, il prelievo effettuato fuori da esigenze cliniche necessita a tale scopo del preventivo consenso dell'imputato (cfr. *ex pluribus Cass. Pen. n.38537/2007*) che, come detto, però in questo caso non vi è prova che sia mai stato espresso.

Dall'inutilizzabilità degli esiti delle analisi discende la declaratoria di assoluzione del prevenuto perchè non vi è prova che il fatto sussista.

Il complessivo carico di lavoro giustifica la previsione, per il deposito della motivazione, del termine di 90 giorni.

4



PQM

Visto l'art. 530 comma 2 c.p.p. assolve l'imputato perché il fatto non sussiste.
Dispone la comunicazione della presente sentenza alle competenti autorità amministrative per i relativi seguiti.
Visto l'art.544 comma 3 c.p.p. riserva in giorni 90 il deposito dei motivi della sentenza.

Bologna, 10/06/2019

IL GOT
Avv. Danilo Mastrocinque



Depositato in Cancelleria

Oggi 6 SET. 2019



Il Funzionario Giudiziario
Antonella Chiusoli

